SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1º marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2002.

Sospensione dalla carica di consigliere regionale della Calabria del sig. Vincenzino Aiello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la sentenza di condanna non definitiva per il reato previsto dall'art. 314 del codice penale, emessa in data 14 gennaio 2002 dal tribunale di Cosenza nei confronti del sig. Vincenzino Aiello, consigliere per la regione Calabria;

Viste le comunicazioni dell'ufficio territoriale del governo di Catanzaro, n. 136/Gab. rispettivamente del 17 e 21 gennaio 2002, relative alla sentenza del tribunale di Cosenza n. 10/2002, del 14 gennaio 2002;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzino Aiello è sospeso dalla carica di consigliere regionale della Calabria, a decorrere dal 14 gennaio 2002, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A02400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Marco Anthony De Campo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Marco Anthony De Campo, nato a Brisbane (Australia) il 9 maggio 1969, cittadino australiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale australiano di bachelor of engineering (civil), di cui è in possesso, conseguito presso la «Queensland University of Technology» di Brisbane, Queensland (Australia) in data 8 marzo 1996, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è iscritto presso «The Institution of Engineers, Australia» dal marzo 1997 col grado di «Graduate» e dall'aprile 2001 in qualità di «Member», come attestato dal relativo certificato;

Preso atto dell'esperienza professionale del richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Sondrio in data 28 gennaio 2000 con validità fino al 21 gennaio 2001, e successivamente rinnovato in data 13 gennaio 2001 con validità fino al 21 gennaio 2002, per motivi di dimora;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Marco Anthony De Campo, nato a Brisbane (Australia) il 9 maggio 1969, cittadino australiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 5 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A02402

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2002.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, tramite consorzio di collocamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.090 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento del prestito ad un consorzio organizzato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroeder Salomon Smith Barney, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito e al contempo contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 4.000 milioni di euro;

durata: 15 anni;

decorrenza: 1° febbraio 2002;

scadenza: 1° agosto 2017;

tasso di interesse: 5,25% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

dietimi d'interesse: 13 giorni (dal 1° febbraio al 14 febbraio 2002);

prezzo di emissione: 98,345%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,175%;

risultato dell'operazione, al netto della commissione: 3.926.800.000 euro;

netto ricavo: 3.933.800.000 euro.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi fra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento guidato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroeder Salomon Smith Barney.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà alle predette istituzioni finanziarie, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 5.

Il giorno 14 febbraio 2002 la Banca d'Italia riceverà l'importo di euro 3.926.800.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tredici giorni direttamente dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroeder Salomon Smith Barney tramite il sistema TARGET.

Il 14 febbraio 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla provvigione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'ammontare della suddetta provvigione di collocamento sarà scritturato dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 8.

Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02502

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2002.

Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 dicembre 2001 in ordine all'uso del materiale Mater-Bi-ZIO1U prodotto dalla ditta Novamont S.p.a. con sede legale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri designati alla inumazione o alla cremazione;

Ritenuto in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31, di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale Mater-Bi-ZIO1U, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione,

alle seguenti condizioni:

il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. È fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale Mater-Bi-ZIO1U di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A02405

DECRETO 18 febbraio 2002.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1989.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1989, con il quale l'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi;

Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 settembre 2001 e 16 novembre 2001 al fine di ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Visti i decreti ministeriali in data 29 dicembre 2000, 7 novembre 2001 e 29 novembre 2001 con i quali gli stessi sanitari sono stati autorizzati ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1989, i seguenti sanitari:

Favretti dott. Franco, direttore dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Tasca prof. Andrea, direttore dell'unità operativa di urologia dell'azienda U.L.S.S. di Vicenza;

Scalco dott. Giuliano, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Fusato dott. Gianluigi, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Lorenzin dott. Leonardo, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Vespa dott. Domenico, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Segato dott. Giovanni, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Banzato dott. Oscar, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale 2ª dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Ferrarese dott. Paolo, dirigente medico dell'unità operativa di urologia dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Meneghini dott. Agostino, dirigente medico dell'unità operativa di urologia dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza;

Abatangelo dott. Giuseppe, dirigente medico dell'unità operativa di urologia dell'azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A02445

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 gennaio 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e del 3 dicembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del presidente della provincia di Cuneo prot. n. 41524/6.8.10 del 20 settembre 2001 nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici analoghi relativi a tutti i comuni della provincia di Cuneo inseriti parte nella fascia climatica E e parte nella fascia climatica F;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota SIRE/2001/782 del 30 novembre 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire ai comuni di Marmora, di Genola e Sant'Albano Stura, tutti in provincia di Cuneo, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato ai comuni di Marmora, Genola e Sant'Albano Stura vanno attribuiti rispettivamente 3835, 2741 e 2782 gradi giorni e di conseguenza va confermata al comune di Marmora la zona climatica F ed ai comuni di Genola e Sant'Albano Stura la zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Marmora, Genola e Sant'Albano Stura, tutti in provincia di Cuneo, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
CN	F	3835	1225	Marmora
CN	E	2741	345	Genola
CN	E	2782	378	Sant'Albano Stura

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2001.

Attuazione dell'art. 69, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la determinazione della misura convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, della legge 26 giugno 1997, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed, in particolare, l'art. 9, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 69, comma 13, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di una retribuzione convenzionale in relazione alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito un retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 196 del 1997, in misura inferiore rispetto alla predetta retribuzione convenzionale;

Ritenuto di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione della menzionata retribuzione convenzionale, l'art. 7, comma 1, primo periodo,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni;

Rilevata la necessità di determinare, in attuazione del disposto di cui all'art. 69, comma 13, della citata legge n. 388 del 2000, la retribuzione convenzionale cui rapportare, nei casi ivi previsti, il versamento volontario da parte dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997, della differenza contributiva ai fini delle prestazioni per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, della citata legge n. 196 del 1997, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.

Le modalità del predetto versamento sono rimesse alle determinazioni dell'ente impositore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 76

02A02406

DECRETO 14 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori Albergo e Mensa Bolognese C.L.A.M.B.» a r.l., in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoratori Albergo e Mensa Bolognese C.L.A.M.B.» a r.l., con sede in Bologna, via delle Fragole n. 51, costituita con rogito notaio dott. Franco Stame, in data 12 giugno 1959, rep. n. 19020, reg. soc. n. 13035, tribunale di Bologna, BUSC n. 197/65567 è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 14 febbraio 2002

Il direttore: CASALE

02A02403

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2001.

Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999, 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità, di cui agli articoli 8 e 9, così come modificati dal succitato decreto legislativo n. 22/1997;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione UE a norma del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali citati nelle premesse e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

p. *Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
AMBROSIO

p. *Il Ministro delle attività produttive*
VISCONTI

p. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
PERNICE

p. *Il Ministro della salute*
MARABELLI

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA
DEGLI ALLEGATI 1.B, 1.C E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B

Concimi nazionali o concimi

Capitolo 1. Premessa.

Dopo il punto 1.14, viene aggiunto il seguente punto:

«1.15. I prodotti ad attività biostimolante sono inseriti nell'elenco dei concimi nazionali o concimi, previa approvazione da parte della competente autorità del relativo metodo di analisi. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso.».

ALLEGATO 1.C

Ammendanti e correttivi

Capitolo 1. Premessa.

Dopo il punto 1.4, viene aggiunto il seguente punto:

«1.5. I prodotti ad attività biostimolante sono inseriti nell'elenco degli ammendanti e correttivi, previa approvazione da parte della competente autorità del relativo metodo di analisi. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso.».

ALLEGATO 1.B

Concimi nazionali o concimi

5. Concimi organici.

5.1. Concimi organici azotati (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - ex: «Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta»).

Nell'elenco dei concimi organici azotati viene modificato il prodotto n. 11 «Borlanda essiccata» come segue ed, inoltre, inserito un nuovo prodotto n. 11-*bis:*

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
11.	Borlanda essiccata	Prodotto ottenuto dal trattamento del melasso	3% N 6% K_2O 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	—	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua Carbonio organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costruire parte integrante della matrice organica
11-*bis*	Borlanda vitivinicola essiccata	Prodotto ottenuto dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo	2% N 20 % C organico Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico Carbonio organico	—

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi.

Nell'elenco dei concimi organici azotati fluidi viene modificato il prodotto n. 1 «Borlanda fluida» come segue ed, inoltre, inserito un nuovo prodotto n. 1-*bis:*

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Borlanda fluida	Sospensione residua dal trattamento del melasso	1,5% N 4% K_2O 10% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	—	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua Carbonio organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica
1 bis	Borlanda vitivinicola fluida	Sospensione ottenuta dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo	1% N 10% C Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico Carbonio organico	—

ALLEGATO 3

Tolleranze

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1.B (concimi nazionali).

3.3. Concimi organici.

Nell'elenco riportato al punto «3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)» viene aggiunto, dopo la voce «Borlanda», il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	C
Borlanda vitivinicola	0,5	1

e dopo la voce «Borlanda fluida», il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	C
Borlanda vitivinicola fluida	0,3	1

02A02412

DECRETO 7 dicembre 2001.

Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999, 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità, di cui agli articoli 8 e 9, così come modificati dal succitato decreto legislativo n. 22/1997;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione UE a norma del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1.B e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali citati nelle premesse e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

p. *Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
AMBROSIO

p. *Il Ministro delle attività produttive*
VISCONTI

p. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
PERNICE

p. *Il Ministro della salute*
MARABELLI

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B

Concimi nazionali o concimi

1. Premessa.

Al punto 1.13., all'elenco degli agenti complessanti, viene aggiunto il seguente agente:

«Agenti complessanti: Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali».

L'idrolizzato proteico di origine animale è soggetto alle norme sanitarie previste per le proteine idrolizzate derivanti da sottoprodotti di origine animale.

5. Concimi organici.

5.1. Concimi organici azotati (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - ex: «Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta»).

Nell'elenco dei concimi organici azotati viene inserito il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
4a	Pellicino integrato	Prodotto ottenuto per miscelazione di pellicino e di fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciario	4% N 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Rapporto C/N: massimo 8	Obbligatorio indicare in etichetta la percentuale di fanghi presenti È obbligatorio dichiarare in etichetta il tenore in microorganismi patogeni indesiderati con un limite di contenuto in salmonelle minore di 1000 MNP × g Il pellicino integrato deve essere incorporato nel suolo dopo la somministrazione ed è assolutamente vietata la somministrazione ai pascoli	Azoto organico Carbonio organico	Il contenuto di cromo esavalente deve essere inferiore a 0,5 mg/kg Per accertare la natura dei fanghi presenti è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione Il pellicino integrato è soggetto alle norme sanitarie previste per i sottoprodotti di origine animale

8. Concimi a base di microelementi (oligoelementi).

Nota 1: Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano nella premessa del presente allegato.

Nota 2: Se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato «solubile».

Nota 3: Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

8.1. Concimi a base di un solo microelemento.

Nell'elenco dei concimi a base di microelementi (oligoelementi) viene inserito il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
FERRO					
4f	Concime a base di ferro complessato con amminoacidi e peptidi	Prodotto ottenuto per complessazione del ferro derivante da solfato ferroso, con idrolizzato proteico	2,5% Fe totale di cui almeno 8/10 complessato	Natura dell'agente complessante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma complessata

ALLEGATO 3

Tolleranze

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1.B (concimi nazionali).

3.3 Concimi organici.

Nell'elenco riportato al punto «3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)» viene aggiunto, dopo la voce «Pelli e crini», il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N	C
Pellicino integrato	0,9	1,0

02A02413

DECRETO 21 febbraio 2002.

Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002;

Considerato che la formulazione dell'art. 2 del suddetto decreto, non risulta, per errore materiale, rispondente al testo originale;

Ritenuto di procedere alla dovuta rettifica;

Decreta:

L'art. 2 del decreto 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, è così rettificato:

«Art. 2. — Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro, le questioni attinenti:

1) il settore bieticolo-saccarifero e le commodities agricole vegetali;

2) l'agricoltura di montagna con la conseguente partecipazione al Comitato di coordinamento interministeriale per le politiche della montagna;

3) le infrastrutture a fini irrigui;

4) l'utilizzazione del patrimonio fondiario pubblico ai fini dell'agricoltura;

5) la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

6) i mezzi tecnici di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02396

DECRETO 21 febbraio 2002.

Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002;

Considerato che la formulazione dell'art. 2 del suddetto decreto, non risulta, per errore materiale, rispondente al testo originale;

Ritenuto di procedere alla dovuta rettifica;

Decreta:

L'art. 2 del decreto 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, è così rettificato:

«Art. 2. — Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Gianpaolo Dozzo sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro, le questioni attinenti:

1) i settori ortofrutticolo e avicunicolo;

2) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

3) la ricerca e la sperimentazione di competenza del Ministero e relativi coordinamenti;

4) le infrastrutture per i trasporti e la logistica per l'agricoltura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02397

DECRETO 21 febbraio 2002.

Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002;

Considerato che la formulazione dell'art. 2 del suddetto decreto, non risulta, per errore materiale, rispondente al testo originale;

Ritenuto di procedere alla dovuta rettifica;

Decreta:

L'art. 2 del decreto 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002 è così rettificato:

«Art. 2. — Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Teresio Delfino sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro, le questioni attinenti:

1) il settore vitivinicolo;

2) la programmazione negoziata in agricoltura e gli accordi di programma;

3) l'attività di Sviluppo Italia S.p.a. nel settore agroalimentare;

4) l'osservatorio per l'imprenditorialità giovanile;

5) il credito agrario e la cooperazione con esclusione delle competenze del Ministero in materia di consorzi agrari.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 1° febbraio 2002 dalle ore 10 alle ore 12.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con note n. 7440 del 31 gennaio 2002 e n. 7598 del 1° febbraio 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 1° febbraio 2002 a causa della partecipazione di tutto il personale ad una assemblea sindacale tenutasi in ufficio nelle ore suindicate.

Il Garante del contribuente, con nota n. 434 del 29 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A),* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 6 febbraio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A02428

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco nel giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 10,45 alle ore 12,45.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 21 gennaio 2002, avanzata dalla Procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 7/2002, del 30 gennaio 2002, a seguito dell'astensione dal lavoro per assemblea del personale del P.R.A. di Lecco, dalle ore 10,45 alle ore 12,45 del 21 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A02429

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo nel giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 21 gennaio 2002, avanzate dalla Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota protocollo n. 262/2002, del 30 gennaio 2002, a seguito dell'astensione dal lavoro per assemblea del personale del P.R.A. di Bergamo, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 21 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A02407

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2002.

Accertamento per l'anno 2001 del cambio in lire e in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il controvalore in lire e in euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte

dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227, sono determinati, per l'anno 2001, come indicato nel'allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227.

L'Ufficio italiano cambi con fax del 7 febbraio 2002 ha comunicato la predetta media dei cambi sia in lire che in euro.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62);

decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento:

art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

MEDIA ANNUA 2001

(esempi in euro ed in lire)

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4254,24	0,455
ALBANIA	Lek	47	ALL	127,800	15,159
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,4916	29,125
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	18,8570	105,367
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,40502	805,797
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,60317	1208,830
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,35870	577,001
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,895630	2163,807
ARMENIA	Dram	246	AMD	496,926	3,899
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,60317	1208,830
AUSTRALIA	Dollaro Australiano*	109	AUD	1,73187	1119,321
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4130,73	0,469
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,895630	2163,807
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,337595	5740,468
BANGLADESH	Taka	174	BDT	49,8058	38,916
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,79429	1080,077
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,79088	1082,138
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,895630	2163,807
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	42,8164	45,264
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1249,22	1,557
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,89337	328,911
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,22898	371,998
BRASILE	Real	234	BRL	2,10638	928,654
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,60363	1207,883
BULGARIA	Lev	45	BGL	1948,19	0,993
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94819	993,883
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	724,081	2,680
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3437,40	0,563
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,38638	1398,126
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	107,709	17,985
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,736407	2631,611
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,0685	56,857
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	567,918	3,430
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	7,41377	261,401
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,575892	3362,256

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2005,59	0,966
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	174,645	23,007
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,97038	983,549
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1154,83	1,678
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	297,399	6,516
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,45580	259,823
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,5995	94,078
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,45207	259,830
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XDC	2,40502	805,797
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,3861	134,762
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,60631	538,866
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,83367	247,387
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,28948	589,141
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,55326	226,577
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,49289	258,598
FALKLAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,621874	3114,402
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,04454	947,511
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	45,6605	42,453
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,703167	2753,721
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	14,1120	137,587
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,85679	1043,790
GHANA	Cedi	111	GHC	6402,91	0,302
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,6810	47,635
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	108,682	17,826
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,621874	3114,402
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	159,171	12,175
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,634873	3052,502
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,40502	805,797
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,00843	276,576
GUINEA	Franco Guineano	129	GNE	1714,25	1,130
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	161,390	12,008
HAITI	Gourde	151	HTG	21,5519	90,086
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,8975	139,440
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,98551	277,427
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	42,8164	45,264
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9140,26	0,212
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1941,53	1,071
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,279267	6938,949
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	87,4173	22,239
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,76198	515,302
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	55,4103	42,852
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	131,513	14,735
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	70,2956	27,568
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	43,3815	44,682
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,274515	7059,544
LAOS	Kip	154	LAK	6824,86	0,284
LESOTHO	Leti	172	LSL	7,68734	255,111
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,560060	3458,639
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1350,71	1,434
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	13,8506	1475,881
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,458551	4347,873
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,58229	540,987
MACAO	Pataca	156	MOP	7,19507	269,347
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	58,2592	33,288
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5742,62	0,337
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	63,9159	30,650
MALAYSIA	Ringitt	55	MYR	3,40278	569,523
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,5231	184,166
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,403007	4805,145
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,0896	191,986
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	228,326	8,489
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	25,3164	76,563
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,36497	232,108
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,5198	168,196
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	982,500	1,972
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	18008,9	0,108

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,72315	339,011
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,68734	255,111
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	67,2753	28,807
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,9206	162,634
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	99,2014	19,549
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,04844	240,623
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,13004	909,625
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,344666	5622,651
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	55,3396	35,016
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,895630	2163,807
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,03658	641,574
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3663,76	0,533
PERÙ	Nuevo Sol	201	PEN	3,13981	617,262
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,67214	528,206
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,26006	594,459
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,621874	3114,402
ROMANIA	Leu *	131	ROL	26004,9	0,074
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,1425	74,126
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	376,812	5,162
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,26490	454,400
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,13198	618,897
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,621874	3114,402
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	5166,88	0,525
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,24412	371,471
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1595,14	1,223
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,60395	1207,690
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	42,2662	46,069
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,3001	44,721
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	217,9797	8,883
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2346,55	0,825
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	80,9186	23,945
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,40502	805,797
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,40502	805,797
ST. KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,40502	805,797
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,895630	2163,807
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,68734	255,111
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	238,761	8,126
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	1123,78	1,928
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,25511	209,351
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,51052	1282,225
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,68734	255,111
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2121,20	0,914
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,12120	913,977
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,4177	65,875
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	781,774	2,479
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,8115	48,656
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,93757	1001,690
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	5,59968	346,078
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,28411	1508,026
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1102424	0,001
TURKMENISTAN	Manal Turkmenistan	228	TMM	4657,00	0,416
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,81215	402,803
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1546,23	1,255
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	256,591	7,552
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,0462	160,918
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	361,624	5,708
VANUATU	Vatu	208	VUV	131,045	14,783
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	658,482	2,944
VIETNAM	Dong	145	VND	13005,1	0,149
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	148,544	13,049
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3264,39	0,598
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	49,2771	39,328

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B.: I cambi sono disponibili nel sito Internet www.uic.it

02A02496

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

DECRETO 5 febbraio 2002.

Emanazione del regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'art. 15, comma 2, del regolamento del personale dell'INFM;

Vista la delibera n. 687/01 del 26 luglio 2001 con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto ha approvato il regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM;

Vista la nota prot. n. 834/01 del 1º agosto 2001 con la quale il suddetto regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Decreta:

1. L'emanazione del regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM.

2. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 febbraio 2002

Il presidente: TOIGO

Regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Scopo e finalità

Il presente regolamento ha quale scopo prioritario la determinazione dell'expatriation allowance, un trattamento forfettario per la gestione delle spese del personale dipendente INFM che debba effettuare soggiorni all'estero per periodi continuativi superiori ad un mese.

L'INFM, attraverso il presente regolamento, vuole fornire una propria guida operativa con cui apportare una semplificazione delle procedure e delle modalità che regolano la normale gestione delle spese per viaggi e soggiorni al fine di consentire ed incentivare lo svolgimento di attività e/o di esperienze formative all'estero.

L'expatriation allowance è concepito in modo da essere integralmente sostitutivo del normale trattamento di missione, così come disciplinato dall'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché dall'art. 15 del regolamento del personale INFM.

Tale trattamento è alternativo al congedo di ricerca.

Destinatari del presente regolamento sono le unità di ricerca, i laboratori e le facilities INFM, i servizi di gestione decentrata INFM e la struttura di coordinamento generale della sede centrale.

Art. 2.

Contenuti

I contenuti del presente regolamento sono:

Descrittivi:

I. il personale fruitore;

II. la determinazione del trattamento di expatriation allowance (E.A.):

a) gli elementi o capitoli di spesa che costituiscono l'E.A.;

b) la parametrazione dei capitoli di spesa in relazione al costo della vita;

c) le modalità di liquidazione;

d) il trattamento fiscale e contributivo;

III. la tipologia di missione a cui va applicato il trattamento;

IV. il mantenimento del normale trattamento economico.

Procedurali: sono le modalità specifiche che determinano l'*iter* da seguire per poter usufruire del suddetto trattamento.

Normativi: riguardano i contenuti dei testi di legge a cui far riferimento.

TITOLO II
PERSONALE E INDENNITÀ

Art. 3.

Personale fruitore

L'Istituto applica detto trattamento a tutto il personale dipendente INFM con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o con contratto di formazione e lavoro chiamato a svolgere attività di ricerca scientifica, di studio o di servizio al di fuori della sede abituale di residenza o di lavoro, in territorio estero presso Istituti o laboratori stranieri nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie.

L'Istituto assicura a ciascun soggetto chiamato a svolgere le predette attività per conto o in collaborazione con l'INFM, il trattamento di E.A. così come definito dal paragrafo *sub* II, in sostituzione del trattamento di missione regolato dal decreto ministeriale 27 agosto 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante le vigenti norme sulle diarie di missione all'estero.

Art. 4.

Determinazione del trattamento di expatriation allowance

L'E.A. è un'indennità forfettaria per il rimborso delle spese di alloggio, di vitto e di missione sostenute dal personale che si rechi in Paesi esteri per un periodo continuativo superiore a un mese.

Per specifica disposizione di legge ed in coerenza con quanto già previsto dalla normativa sulle missioni estere di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1998, detto trattamento non può eccedere l'importo massimo della diaria estera che deve essere corrisposta al personale inviato in trasferta, determinato, di volta in volta, a seconda del Paese di destinazione e delle diverse fasce di appartenenza.

Detto trattamento, così come il normale trattamento previsto per le missioni estere, non comprende le spese di viaggio e di trasporto che sono liquidate a piè di lista ossia dietro presentazione di idonei documenti provenienti dal vettore o altri giustificativi.

a) Gli elementi o capitoli di spesa che costituiscono l'E.A. (tabella 1 http://www.infm.it/profilo/regolamenti/Regol-Expatr-All-Tabella1.pdf).

Il trattamento di E.A. è calcolato con criteri ispirati all'economicità che tengono conto delle differenze del costo della vita tra il Paese di abituale residenza e il Paese di destinazione. Per la determinazione del trattamento, si fa riferimento a vari elementi o capitoli di spesa che possono essere così elencati:

alloggio (affitto medio mensile per appartamenti o residence e utenze domestiche);

vitto (costo medio di cibi e bevande);

altri beni o servizi di uso corrente (trasporti interni, servizi di pubblica utilità, beni di consumo corrente);

tempo libero e consumazioni fuori casa.

Per ciascuno di questi capitoli di spesa sono stati definiti specifici pacchetti consumo, tenendo conto delle esigenze standard dei lavoratori espatriati e delle loro famiglie, nonché sulla base di parametri ufficiali riconosciuti a livello internazionale. I pacchetti consumo sono composti da un paniere di beni, identico per tutti i Paesi oggetto di analisi, di cui si evidenzia il prezzo in valuta locale ed in euro che sono così valorizzati (1):

Alloggio: canoni di affitto medi mensili e relative utenze domestiche per appartamenti di 2/3 camere in Estremo Oriente (Tokyo e Singapore), America (New York, Toronto), Europa (Berlino, Parigi, Grenoble, Londra).

Vitto: valore medio giornaliero di cibi e bevande.

Altri beni: valore settimanale medio.

Tempo libero: valore medio mensile.

b) La parametrazione dei capitoli di spesa in relazione al costo della vita (tabella 2 http://www.infm.it./profilo/regolamenti/Regol-Expatr-All-Tabella2.pdf).

I valori così calcolati sono parametri, sia per quanto riguarda le città campione che per quel che attiene ai bisogni ordinari, per determinare il costo della vita nell'arco temporale di trenta giorni per un lavoratore espatriato in quel Paese straniero. Conformemente ai principi ispiratori del presente regolamento, il trattamento di E.A. va calcolato, per ciascun capitolo di spesa e con riferimento ai dati di cui alla tabella 1, in misura percentuale sull'importo totale.

Secondo tale logica si può attribuire un peso di 70 (su base 100) agli oneri presunti per l'alloggio, di 20/100 per il vitto, di 5/100 per altri beni o servizi e di 5/100 per il tempo libero e consumazioni fuori casa.

Gli importi così determinati verranno aggiornati con cadenza annuale in funzione degli adeguamenti periodici dettati dalle eventuali variazioni del costo della vita, per ogni area geografica di riferimento.

c) Le modalità di liquidazione.

Salvo casi particolari, l'importo dell'E.A. può essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione, in rate mensili da versare posticipatamente al mese di riferimento.

Per soggiorni superiori ad un mese e inferiori a tre, l'importo può essere anche erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

Per soggiorni superiori a tre mesi, il personale può altresì chiedere un'anticipazione in misura delle spese che deve sostenere nel periodo iniziale del soggiorno.

d) Il trattamento fiscale e contributivo.

L'ammontare del totale dell'E.A., riportato nella tabella 2, è determinato al netto degli oneri contributivi e fiscali e rappresenta l'importo massimo di riferimento dell'indennità a seconda delle aree di destinazione.

Tale importo è proporzionalmente ridotto del 5% o del 10% nel caso la missione sia di durata rispettivamente compresa tra due e tre mesi oppure superiore a tre mesi.

In casi eccezionali e debitamente motivati da esigenze di ricerca, il responsabile dei fondi su cui graverà il costo del soggiorno estero potrà richiedere un innalzamento degli importi di cui alla tabella 2 in misura non superiore al 10%.

L'E.A. è assoggettata all'imposizione fiscale e contributiva italiana, come le normali diarie estere giornaliere e quindi l'importo di tale indennità forfettaria gode di un' esenzione fino alla concorrenza di € 77,47 giornalieri, cioè di un bonus di € 2.324,06 mensili (per un mese di trenta giorni).

La quantificazione del costo complessivo dell'E.A. a carico dell'Ente risulterà determinata dalle seguenti voci:

importo mensile richiesto, calcolato per ogni singolo caso se al personale che beneficia del trattamento di E.A. vengano offerti gratuitamente dall'Istituzione ospitante l'alloggio e/o il vitto; in tali casi l'E.A. può essere ridotta proporzionalmente ed in misura dell'entità del servizio offerto;

importo giornaliero, calcolato sulla base dell'importo mensile richiesto/trenta giorni;

base imponibile giornaliera, calcolata per la parte eccedente € 25,82 dell'importo giornaliero, se sono offerti gratuitamente il vitto e l'alloggio, per la parte eccedente € 51,65 dell'importo giornaliero se è offerto gratuitamente il vitto o l'alloggio, per la parte eccedente € 77,47 dell'importo giornaliero se non sono offerti gratuitamente né il vitto né l'alloggio;

importo dei contributi a carico dell'ente pari al 23,5% della base imponibile giornaliera per l'intera durata della missione.

Art. 5.

Tipologia di missione cui applicare il trattamento di expatriation allowance

Nel rispetto dei propri fini istituzionali, l'INFM mira a favorire ed incentivare la mobilità del proprio personale presso Istituzioni estere ed internazionali per lo svolgimento di attività di ricerca, studio e servizio.

Le tipologie di missione, a cui si applica l'E.A. sono:

i. ricerca;

ii. formazione, studio ed aggiornamento professionale;

iii. supporto tecnico alla ricerca;

iv. esigenze contingenti e imprevedibili.

Art. 6.

Mantenimento del normale trattamento economico

Il personale mantiene il normale trattamento economico di retribuzione, fatta eccezione per le indennità di carattere particolare e legate a specifiche modalità di svolgimento della prestazione mentre permangono a carico dell'Istituto e del personale interessato, nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul predetto trattamento economico ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto ricerca.

TITOLO III

PROCEDURA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7.

Autorizzazione e richiesta del trattamento di expatriation allowance

Lo svolgimento dell'attività fuori dalla sede abituale di residenza o di lavoro deve essere sempre preventivamente autorizzata come previsto dall'art. 2 del manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni.

In particolare, è necessaria una specifica richiesta (modello disponibile all'indirizzo http://www.infm.it/profilo/regolamenti/Richiesta-Expatr-All.pdf) del personale interessato con l'indicazione di:

1) dati anagrafici;

2) la sede di destinazione;

3) data della partenza e del rientro;

4) la motivazione del soggiorno;

5) fondo/progetto - centro di costo;

6) l'entità dell'importo richiesto;

7) dati richieste rimborso spese di viaggio;

8) la modalità di liquidazione dell'indennità,

9) eventuale richiesta di anticipo;

10) data della richiesta;

11) firma del richiedente;

12) firma del responsabile che autorizza.

La richiesta è inoltrata al responsabile scientifico o al responsabile della gestione dei fondi che, in collaborazione con la gestione del personale, definisce l'importo da erogare in funzione delle caratteristiche di ogni singolo soggiorno; la richiesta è fissata dal responsabile scientifico o dal dirigente responsabile e controfirmata dall'interessato.

L'E.A. è erogata con disposizione del direttore generale.

Art. 8.

Norme di riferimento

Il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari di seguito indicate:

legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 10, comma 3: Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

---

(1) Dati del «Cost of living survey» di ECA International Ltd., su Guida al Lavoro de «Il Sole-24Ore».

decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante le vigenti norme sull'importo delle diarie di missione all'estero;

decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

regolamento del personale INFM Revisione I, approvato con delibera di consiglio direttivo n. 593/00 del 24 febbraio 2000;

manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni INFM, approvato con delibera di consiglio direttivo n. 561/99 del 22-23 luglio 1999.

02A02173

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2001.

Rinnovo dei termini relativi all'adozione di misure temporanee di salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione ai fenomeni siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione. (Deliberazione n. 8).

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO
TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Premesso:

che con delibera n. 15 del 23 novembre 1994 il comitato istituzionale aveva preso atto della situazione di carenza idrica che si era manifestata durante l'estate dello stesso anno ed anche durante l'estate del 1993;

che con delibera n. 8 del 2 agosto 1996 il comitato istituzionale aveva adottato la proposta di riordino delle competenze nel nodo idraulico di Padova, nella quale erano anche previste le manovre da eseguire dai vari soggetti istituzionali competenti in caso di evento siccitoso;

che con delibera n. 5 del 3 agosto 2000 sono state adottate misure temporanee di salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione ai fenomeni siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione;

Considerato:

che gli squilibri stagionali delle precipitazioni verificatesi nel corso del 2000 hanno influito in modo determinante e non prevedibile sullo stato delle falde freatiche sovrapponendosi agli effetti dell'attuazione della delibera da ultimo richiamata;

che in attesa di ristabilire l'equilibrio alterato, nonché per chiarire gli aspetti applicativi non ancora compiutamente disciplinati occorre riesaminare quanto deliberato;

Ritenuto:

che si rendono necessarie indagini più dettagliate e mirate a quantificare con precisione gli effetti apportati al patrimonio idrico sotterraneo da tutti i contributi convergenti, sia di quelli normativi di salvaguardia, che di quelli naturali o provocati dall'attività antropica;

che in merito a quanto sopra esposto sia necessario ed opportuno mantenere in salvaguardia i corpi idrici superficiali e sotterranei afferenti in particolare al medio e basso bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, nonché sopperire a situazioni contingenti che si possono configurare in occasioni di situazioni siccitose, con particolare riferimento all'approvvigionamento idrico del nodo idraulico di Padova;

che sussistano tutti gli obiettivi di cui all'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 5/2000;

Visto:

l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

a) l'art. 17-6-*bis* della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, tramite il comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, idonee misure di salvaguardia;

b) l'art. 17-6-*ter* della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Richiamato:

per quanto occorre l'art. 43, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

per quanto occorre l'art. 55, comma 1, lettera *c)*, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

per quanto occorre al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ed in particolare gli articoli 3, comma 6, 22, 25, 44 e 58;

Delibera:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 5 del 3 agosto 2000, che sono scaduti alla data del presente comitato istituzionale, sono resi decorrenti per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Art. 2.

Le eventuali spese derivanti dall'applicazione del presente provvedimento potranno trovare idonea copertura finanziaria nell'ambito del riparto dei fondi di competenza dell'Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989.

Art. 3.

a) La presente deliberazione, che è consultabile via internet (www.adbve.it), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della regione del Veneto.

b) Copia della stessa è inviata a tutti i comuni interessati, per la pubblicazione nell'albo pretorio.

Roma, 18 dicembre 2001

Il presidente: MATTEOLI

02A02437

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Commissione di collaudo ordinanza FPC/2318. Liquidazione fattura dell'agenzia «La Direttissima». (Ordinanza n. F/1088).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice-commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, relativa agli interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo ad evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello, con cui è stata prevista la nomina di una commissione di collaudo da parte del Ministro per il coordinamento della Protezione civile con l'incarico di svolgere le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo e ad evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Considerato che con nota prot. n. 1093/sgc/ris del 23 ottobre 1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proceduto alla nomina della suddetta commissione di collaudo;

Vista la nota in data 24 luglio 2001 con la quale il presidente della commissione di collaudo in oggetto chiede di acquisire «tutta la documentazione contabile giustificativa inerente gli interventi — realizzati in economia — relativi alla rimozione, trasporto e smaltimento delle alghe nonché all'acquisto di macchinari, apparecchiature e materiali di consumo»;

Vista che per la riproduzione della notevole quantità di documentazione richiesta si è reso necessario ricorrere ad una ditta specializzata in fotocopiature, individuata nell'agenzia «La Direttissima» di Grosseto;

Vista la fattura n. 1013 emessa in data 9 novembre 2001 dalla «Direttissima» di Grosseto, per un importo di L. 426.300 (€ 220,17) comprensivo di I.V.A., quale compenso dovuto per la riproduzione della documentazione richiesta dalla commissione in oggetto;

Ritenuto opportuno, per esigenze di ufficio, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, previa apposizione sulla stessa del visto, di congruità e regolarità per la prestazione effettuata, da parte dell'ing. Luca Moretti;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di liquidare fattura n. 1013 emessa in data 9 novembre 2001 alla «Direttissima» di Grosseto, per un importo di L. 426.300 (€ 220,17) comprensivo di I.V.A., quale compenso dovuto per la riproduzione della documentazione richiesta dalla commissione in oggetto, previa apposizione sulla stessa del visto, di congruità e regolarità per la prestazione effettuata, da parte dell'ing. Luca Moretti.

2. Di imputare le spese di cui al precedente punto 1) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 6097/00.

3. Di trasmettere la presente ordinanza all'agenzia «La Direttissima S.n.c.» di Grosseto e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice-commissario: GINANNESCHI

02A02089

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. Rimborso quota parte consumi elettrici in località S. Liberata. (Ordinanza n. F/1089).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta

regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice-commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Visto che in data 15 giugno 2000 repertorio n. 54 è stata sottoscritta la convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società con verbale di consegna in data 2 agosto 2000;

Vista la propria precedente ordinanza n. F/1084 in data 31 ottobre 2001 con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società;

Considerato che il località S. Liberata (Nassa) è stata realizzata dalle precedenti gestioni commissariali una cabina elettrica di trasformazione a servizio, oltre che per le idrovore, anche per l'impianto di itticoltura di proprietà società Orbetello Pesca Lagunare;

Considerato altresì che i lavori di separazione delle linee elettriche, stante la complessità delle opere, non sono stati ancora avviati e che gli importi relativi ai consumi dell'energia necessaria al pompaggio delle idrovore, a carico della gestione commissariale, vengono determinati ricavando i dati tramite dei contatori secondari;

Vista la documentazione presentata in data 1° agosto 2001 dalla società Orbetello Pesca Lagunare, agli atti di ufficio, dalla quale risultano i consumi effettivi a carico della gestione commissariale, per l'utilizzo del Bondanone nord e sud, del By-pass e del bacino centrale, facenti parte dell'impianto idrovora di Nassa;

Preso atto dell'importo complessivo, determinato dalla somma degli effettivi consumi, delle quote fisse, della componente tariffaria e della eccedenza di potenza, a carico del commissario per una somma pari a L. 40.613.204 (€ 20.974,97) I.V.A. esclusa, relativo ai consumi della stazione idrovora di Nassa nel periodo dal 16 settembre 1999 al 17 gennaio 2001;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, con il quale si ritiene congruo l'importo suddetto, espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di liquidare alla società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., avente sede in via Leopardi, 9, di Orbetello, la somma di L. 48.735.845 (€ 25.169,96) I.V.A. compresa, relativa alla quota di spettanza della gestione commissariale per i consumi di energia elettrica della stazione idrovora di Nassa, nel periodo dal 16 settembre 1999 al 17 gennaio 2001.

2. Di imputare le spese di cui al precedente punto 1) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 3097/00.

3. Di trasmettere la presente ordinanza alla prefettura di Grosseto, alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice-commissario: GINANNESCHI

02A02090

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanza del 12 settembre 2001, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 7 settembre 2001;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 13 dicembre 2001, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 25 settembre

2001, è stata approvata la modificazione dell'art. 27, comma 1, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, relativo all'accesso alla qualifica di dirigente;

Vista la nota rettorale del 15 gennaio 2002, protocollo n. 1675, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR delle deliberazioni del senato accademico del 13 dicembre 2001 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 2001 di approvazione della succitata modifica;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR con nota del 24 gennaio 2002, protocollo n. 265, non ha espresso alcun rilievo in merito alla succitata modificazione;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 27, comma 1, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, come segue:

«Art. 27 *(Accesso alla qualifica di dirigente).* — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente, nei limiti della pianta organica, avviene mediante concorso, per esami, indetto con decreto del rettore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. [...]».

2. La summenzionata modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

3. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR per conoscenza.

Trieste, 4 febbraio 2002

Il rettore: DELCARO

02A02174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 febbraio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III e dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:

dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alle sole parole «che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo», e all'intero periodo successivo che recita «Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro»;

dell'art. 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», che recita «Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale»;

dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», che recita «Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie»;

dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», che recita «I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge»;

dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», che recita «l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»;

dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», limitatamente al

periodo che così recita «La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.»?

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 febbraio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, al fine della effettiva attuazione della direttiva 1999/70/CE mirante a contrastare l'abuso dell'utilizzo dei contratti a termine e la precarizzazione nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, titolato «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES» (*Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2001, n. 235)?

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 febbraio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.»?.

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 febbraio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:

dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alle sole parole «che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo», e all'intero periodo successivo che recita «Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro»;

dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», che recita «Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale»;

dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», che recita «Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie»;

dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», che recita «I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge.»;

dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», che recita «l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»;

dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», limitatamente al periodo che così recita «La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.»?

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.

Da 02A02579 a 02A02582

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore conferma del dott. Giancarlo Trevisone a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 2002 il dott. Giancarlo Trevisone è stato ulteriormente confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 30 giugno 2002.

02A02404

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 febbraio 2002

Dollaro USA	0,8651
Yen giapponese	116,07
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,61115
Corona svedese	9,0625
Franco svizzero	1,4759
Corona islandese	86,97
Corona norvegese	7,7120
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57534
Corona ceca	31,612
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,63
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5555
Lira maltese	0,3979
Zloty polacco	3,6475
Leu romeno	28197
Tallero sloveno	223,4338
Corona slovacca	41,670
Lira turca	1205000
Dollaro australiano	1,6761
Dollaro canadese	1,3886
Dollaro di Hong Kong	6,7470
Dollaro neozelandese	2,0576
Dollaro di Singapore	1,5870
Won sudcoreano	1145,22
Rand sudafricano	9,8682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02619

MINISTERO DELLA SALUTE

Disposizioni da applicare a medicinali omeopatici contenenti Kava Kava *(Piper Methysticum)*

In riferimento alla problematica concernente, la sicurezza d'uso del Kava Kava, attualmente in corso di trattazione in ambito europeo a seguito della segnalazione di effetti collaterali a carico della funzione epatica verificatisi in Svizzera e in Germania;

Si dispone che

tutte le aziende omeopatiche che utilizzano come materiale di partenza Kava Kava *(Piper Methysticum)* devono darne comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IV, fornendo elementi utili ai fini della valutazione della sicurezza d'uso del Kava Kava.

Le stesse aziende dovranno inoltre fornire l'elenco dei prodotti nei quali è presente questo materiale di partenza, sia come unitario, specificando le diluizioni e le forme farmaceutiche, sia come costituente di un medicinale omeopatico complesso con le relative forme farmaceutiche.

In caso contrario le predette aziende dovranno inviare una autodichiarazione che escluda l'utilizzo del Kava Kava come costituente dei prodotti omeopatici commercializzati dall'azienda.

Le informazioni richieste col presente comunicato dovranno essere fornite entro il 15 marzo 2002.

Il presente comunicato verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, contemporaneamente reso disponibile sul sito Internet: http://www.sanita.it/farmaci/notizie/notizie.asp

02A02618

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Deidrochin 200 MP»

Estratto decreto n. 35 del 5 febbraio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi DEIDROCHIN 200 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 101989010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 101989022.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: sulfachinossalina 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinata al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

broiler (escluse galline che producono uova destinata al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni;

conigli: 15 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02424

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquido Ascor chimici S.r.l.».

Estratto decreto n. 36 del 5 febbraio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDO ASCOR CHIMICI S.R.L. (ex integratore medicato Deidrochin L).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 100 ml - A.I.C. n. 102000015;

tanica da 1 l - A.I.C. n. 102000027;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 102000039.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: sulfachinossalina 200 mg;

eccipienti: monoetanolammina 100 g; acqua ed additivi tecnologici q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinata al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

broiler (escluse galline che producono uova destinata al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni;

conigli: 15 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02423

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Leptorabisin LR»

Estratto decreto n. 38 del 6 febbraio 2002

Medicinale veterinario ad azione immunologica LEPTORABISIN LR (sospesione iniettabile) vaccino inattivo ed adiuvato nei confronti delle leptospirosi (Leptospira canicola e Leptospira icterohaemorrhagiae) e della rabbia del cane.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione Merial - Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 10 flaconi da 1 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102439015.

Composizione: 1 dose di vaccino contiene:

principio attivo: leptospira canicola inattiva e leptospira icterohaemorrhagiae inattivata q.b. per la protezione secondo la Farmacopea Europea, glicoproteine del virus della rabbia $\geq$1 U.I.;

adiuvante, eccipienti e diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti delle leptospirosi (Leptospira canicola e Leptospira icterohaemorrhagiae) e della rabbia.

Specie di destinazione: cani.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi solamente dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02416

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Droncit 9%»

Estratto decreto n. 40 del 6 febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario «DRONCIT 9%» gel orale per cavalli.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/125/01.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: KVP.-Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH sita in Kiel - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola con un apposito applicatore graduato con 6,67 g di pasta - A.I.C. n. 103310013.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: praziquantel 90 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni da cestodi della specie Anoplocephala perfoliata, sensibile al praziquantel.

Tempi di attesa:

tessuti edibili: zero giorni;

latte: non utilizzabile in cavalle il cui latte è destinato al consumo umano.

Validità: due anni.

Regime di disposizione: da vendersi dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02418

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Bi Coli + AP»

Estratto decreto n. 41 del 6 febbraio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO NEW BI COLI + AP vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro le infezioni da Escherichia coli e da Riemerella anatipestifer, la bronchite infettiva e la pseudopeste dei polli - A.I.C. n. 100070.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Merial Italia S.p.a. con sede in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C n. 100070046;

flacone in polipropilene da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n 100070059;

flacone in polietilene da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100070061.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,25 ml contiene:

	Principi attivi per dose (2 ml)
Virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a	10^{8} DIE 50
Virus della bronchite infettiva, ceppo M41, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a	$10^{6,7}$ DIE 50
Riemerella anatipestifer, sierotipo 1, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a	10^{9} UFC
Riemerella anatipestifer, sierotipo 3/FO, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a	10^{9} UFC
Escherichia coli, sierotipo 02, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a	10^{9} UFC
Escherichia coli, sierotipo 078, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a	10^{9} UFC

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva dei polli contro le infezioni da E.coli e R. anatipestifer e di richiamo contro la pseudopeste aviare e la bronchite infettiva dopo che gli animali sono stati preventivamente sottoposti a vaccinazione con vaccini vivi attenuati omologhi.

Validità: diciotto mesi.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni sottoindicate del prodotto medicinale per uso veterinario in questione, sono revocate su rinuncia della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

10 flaconi in vetro da 250 ml (10.000 dosi) - A.I.C. n. 10007022;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml (10.000 dosi) - A.I.C. n. 100070014;

10 flaconi in polietilene da 250 ml (10.000 dosi) - A.I.C n. 100070034.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02417

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 34 del 5 febbraio 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina), codice fiscale 01396760595:

AMOSSICILLINA - COLISTINA GELLINI:
busta da 100 g - A.I.C. n. 102280017;
busta da 1.000 g - A.I.C. n. 102280029;

AMOXILIN:
busta da 100 g - A.I.C. n. 102341017;
busta da 1.000 g - A.I.C. n. 102341029;
busta da 5.000 g - A.I.C. n. 102341031;

AMPICIN 66:
busta da 100 g - A.I.C. n. 102397027;
busta da 1.000 g - A.I.C. n. 102397015;
10 buste da 100 g - A.I.C. n. 102397039;

CALPHOS:
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100094010;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100094022;

CISTRYNOL:
flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102354014;
2 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354026;
5 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354038;
10 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354040;

COLIMICIN:
busta da 100 g - A.I.C. n. 100226024;
busta da 1.000 g - A.I.C. n. 100226036;

ENGEMICINA L.A.:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100190014;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100190026;

FENILBUTAZONE 20%:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101603013;

FINEMAST ASCIUTTA:
4 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102385010;
12 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102385022;
100 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102385034;

GARDAL 1,9%:
flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102580014;
flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102580026;

GARDAL 10%:
flacone da 1 litro;
flacone da 2,5 litri;

KANAMUCIL:
flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102084035;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102084011;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102084047;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102084023;

NEO DUODOXAL:
12 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102060011;
100 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102060050;

NEO ENTEREX:
10 buste da 10 g - A.I.C. n. 102061013;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102061049;

RUBROCILLINA VETERINARIA:
flacone da 40 ml - A.I.C. n. 102142015;
flacone da 80 ml - A.I.C. n. 102142027;

SOMACIL:
buste da 100 g - A.I.C. n. 100228028;

SPECIN:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102387014;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102387026;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102387038;

STARMAST LATTAZIONE:
2 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392014;
4 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392026;
12 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392038;

STREKACIN:
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102114016;

TABLE GEL:
blister 8 compresse - A.I.C. n. 102116023;
blister 96 compresse - A.I.C. n. 102116011,

è ora trasferita alla società: Gellini International S.r.l., via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina Consortile a Gellini International S.r.l.).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

02A02422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossicalf 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 15 del 7 febbraio 2002

Premiscela per alimenti medicantosi OSSICALF 200 PREMIX.

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102703016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102703028.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione eccipiente.

Si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da semola glutinata di mais q.b. a 1.000 g; paraffina liquida (olio di vasellina) 100 g più tutolo di mais q.b. a 1.000 g.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02421

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR»

Estratto decreto R 39 del 6 febbraio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR vaccino vivo avirulento contro la rino tracheite infettiva bovina.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 dosi + flacone solvente standard da 10 ml - A.I.C. n. 101936019;

flacone da 25 dosi + flacone solvente standard da 50 ml - A.I.C. n. 101936021

Composizione:

vaccino liofilizzato: ogni dose di vaccino contiene almeno di 5,6 $log_{10}TCID_{50}$ di virus vivo della rinotracheite infettiva bovina (IBR), ceppo INT 1, coltivato su tessuto coltura di cellule.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Tracce di antibiotici.

Solvente standard: ogni ml di soluzione contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini contro la rinotracheite infettiva bovina.

Validità:

vaccino: nella forma liofilizzata ventiquattro mesi; dopo ricostituzione due ore;

solvente standard: cinque anni.

Tempi sospensione: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A02419

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advovet 180»

Estratto decreto n. 37 del 6 febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOVET 180 soluzione iniettabile al 18% per bovini.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0126/01/00.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. - con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: nello stabilimento della Pfizer S.A. sito in Amboise (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103312017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103312029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103312031.

Composizione (per 1 ml):

principio attivo: danofloxacin (come mesilato) 180 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento delle patologie respiratorie del bovino causate da Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Haemophilus somnus sensibili al danofloxacin;

vitelli pre-ruminanti.

Validità: ventiquattro mesi.

Tempi di sospensione:

carni: otto giorni;

latte: quattro giorni.

Il tempo di sospensione viene calcolato dal momento dell'ultima somministrazione del prodotto. A prescindere dal tempo di sospensione, non è comunque consentito l'inserimento nella catena alimentare umana di nessun prodotto alimentare derivante da animali sotto trattamento farmacologico.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02420

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e per l'individuazione delle prestazioni indispensabili.

Il giorno 18 giugno 2001, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di S. Teresa n. 23,

tra

il sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.), rappresentato dal presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli, assistito dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari e dal dott. Riccardo Fornelli,

e

la F.LA.I. - C.G.I.L., rappresentata dal segretario nazionale sig.ra Patrizia Consiglio,

la F.I.S.B.A. - C.I.S.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. Pietro Massini e dal sig. Giovanni Mattoccia,

la F.I.L.B.I. - U.I.L., rappresentata dal segretario generale sig. Giuseppe Vito;

Premesso

che la commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, già da alcuni anni ed anche di recente ha rivolto alle parti reiterati inviti a stipulare un accordo nazionale che regolamenti l'esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile;

che le parti già in passato si sono impegnate, con l'accordo collettivo di lavoro del 31 luglio 1994, a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile contemperandolo con i diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sopra citata;

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla commissione di garanzia con la deliberazione del 7 luglio 1994, allegato A al presente accordo, tra i servizi pubblici essenziali, le seguenti attività svolte dai consorzi:

scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell'ambiente;

irrigazione dei terreni;

fornitura di acqua ad uso idropotabile e presidio dei relativi impianti, comprese le dighe;

che di recente è stata emanata un'ulteriore legge, la n. 83 dell'11 aprile 2000, relativa all'esercizio del diritto di sciopero, che ha modificato la legge n. 146 del 12 giugno 1990;

si è stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile meglio precisato al successivo art. 3.

ARTICOLATO

Art. 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2.

Diritto di sciopero

Come sancito dall'art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero costituisce un diritto garantito, il cui esercizio è disciplinato dalle leggi n. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 dell'11 aprile 2000.

Art. 3.

Ambito di applicazione

Il presente accordo trova applicazione nel settore dei consorzi di bonifica, enti consortili similari di diritto pubblico, consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamento comunque denominati.

Art. 4.

Titolarità

La titolarità a proclamare, sospendere o revocare gli scioperi è, singolarmente o congiuntamente, delle strutture nazionali, regionali e provinciali unitamente a quelle aziendali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

Art. 5.

Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Art. 6.

Proclamazione e preavviso

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero.

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero, sia al consorzio sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali allo S.N.E.B.I. che provvede a trasmetterla ai consorzi. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 7.

Durata dello sciopero

Lo sciopero non può avere durata superiore ad un'intera giornata di lavoro.

Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive.

Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo.

Tra un'azione di sciopero e la successiva dovrà essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni.

Non è consentito lo sciopero ad oltranza.

Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l'ostruzionismo, ecc.

Art. 8.

Revoche e sospensioni

La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le sospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente per scritto ai consorzi.

La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai consorzi almeno 24 ore prima.

In caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 9.

Adempimenti dei consorzi e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, i consorzi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

I consorzi hanno altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.

Al fine di permettere ai consorzi di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa

del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le norme del C.C.N.L., la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

Art. 10.

Individuazione delle prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146 del 12 giugno 1990:

1) per l'attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell'ambiente:

l'esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle attività di competenza dei consorzi indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente;

la custodia degli impianti di sollevamento nonché gli interventi necessari in caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che impediscono la funzionalità degli impianti medesimi;

2) per l'attività di irrigazione:

l'esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l'adduzione delle acque che permetta la captabilità dell'acqua a cura degli utenti;

3) per l'attività di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei relativi impianti comprese le dighe:

l'esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe.

Art. 11.

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

Il consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro novanta giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della commissione di garanzia.

Il piano, sottoposto all'esame preventivo delle R.S.A. o R.S.U. per la valutazione della rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quanto non si renda necessario modificarlo. In tal caso, il consorzio reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni.

B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 12.

Il consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 10.

Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Il consorzio dà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A., degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 12.

Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 11 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Art. 13.

Astensione collettiva dal lavoro straordinario

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla commissione di garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a nove giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 14.

Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente C.C.N.L., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della commissione di garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1 990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83 dell'11 aprile 2000.

Art. 15.

Decorrenza e durata

Il presente accordo entrerà in vigore dopo che la commissione di garanzia sull'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge.

L'accordo ha carattere sperimentale e verrà riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo quattro anni di vigenza.

Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, la richiesta di riesame di cui al precedente comma, l'efficacia del presente accordo è prorogata automaticamente di altri quattro anni.

ALLEGATO: *Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.*

Il presente codice di regolamentazione è trasmesso a cura dello S.N.E.B.I. alla commissione di garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 12, 13 e 19 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.

ALLEGATO
(all'accordo nazionale 18 giugno 2001)

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL' ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146 DEL 12 GIUGNO 1990.

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del C.C.N.L. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate all'art. 31 del C.C.N.L. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

A) *Livello aziendale.*

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla R.S.U., o in mancanza alle R.S.A., costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente.

La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla R.S.U. o, in mancanza, dalle predette R.S.A., tramite la presentazione al consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma dell'accordo collettivo aziendale in ordine alla quale è insorta la controversia.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, il consorzio convoca la R.S.U. o, in mancanza, le predette R.S.A., per l'esame della controversia di cui al comma precedente.

Questa fase è ultimata entro i dieci giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.

B) *Livello territoriale (provinciale o regionale).*

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i consorzi convocano le competenti strutture territoriali, provinciali o regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i quindici giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti possono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale.

C) Livello nazionale.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, lo S.N.E.B.I. convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L. per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i venti giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né, da parte dei competenti livelli sindacali, si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera A), lettera B), lettera C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Fatte salve le disposizioni del c.c.n.l. relative alle procedure di rinnovo del c.c.n.l., nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, è la seguente:

1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L., lo S.N.E.B.I. convoca l'incontro;

2) questa fase si esaurisce entro i quindici giorni successivi al primo incontro;

3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la proceduta è ultimata;

4) qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.

Art. 7.

Le parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Il giorno 11 dicembre 2001 presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di S. Teresa, 23,

tra

il sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I), rappresentato dal presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli, assistiti dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari e dal dott. Riccardo Fornelli,

e

la F.LA.I. - C.G.I.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. Idilio Galeotti,

la F.I.S.B.A. - C.I.S.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. Pietro Massini e dal sig. Luigi Fiore,

la F.I.L.B.I. - U.I.L., rappresentata dal segretario generale sig. Giuseppe Vito e dal sig. Guido Majrone;

Premesso

che in data 18 giugno 2001 le parti, come sopra costituite, hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e l'hanno inviato, per la valutazione di idoneità, alla commissione di garanzia, di cui all'art. 12 della predetta legge;

che la commissione di garanzia, in sede di esame del testo, ha fatto soltanto due rilievi eccependo che si discostano dalle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 solo due clausole dell'accordo collettivo 18 giugno 2001 e precisamente:

a) «l'art. 7, comma 4, con riferimento alla previsione dell'intervallo di almeno sette giorni tra un'azione di sciopero e la successiva»;

b) «l'art. 8, comma 2, nella parte in cui prevede che la comunicazione di revoca debba intervenire almeno 24 ore prima dello sciopero»;

che effettivamente le citate disposizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti non sono pienamente conformi, rispettivamente, al comma 2, secondo periodo, ed al comma 6, primo periodo, dell'art. 2 della legge n. 146 del 12 giugno 1990;

che è pertanto necessario adeguare le citate clausole dell'accordo alle previsioni di legge;

tutto ciò premesso

si stipula quanto segue:

1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;

2) il comma 4 dell'art. 7 dell'accordo collettivo 18 giugno 2001 è sostituito dal seguente:

«Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno tre giorni»;

3) il comma 2 dell'art. 8 dell'accordo collettivo 18 giugno 2001 è sostituito dal seguente:

«La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai consorzi almeno sei giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero».

02A02399

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001

A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di contratto dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali dal Comitato di settore in data 8 ottobre 2001, vista la certificazione non positiva dei costi espressa dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2001, vista la nota n. 1826/CL del 13 dicembre 2001 con la quale la Corte dei conti ha ribadito la propria certificazione non positiva non ritenendo a tal fine idonee le integrazioni alla relazione tecnica predisposte dall'ARAN, visto l'invito formulato in data 24 gennaio 2002 dal Comitato di settore a procedere alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001 e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNIONCAMERE, il giorno 12 febbraio 2002, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente, **Avv.Guido Fantoni**

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali

CGIL - fp/Enti Locali dirigenti

CISL/FPS

UIL/FPL.dirigenti

CIDA/ Enti Locali

DIRER/ DIREL

Confederazioni Sindacali

CGIL

CISL

UIL

CIDA

CONFEDIR

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al biennio economico 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.

Art. 1.

Stipendi tabellari

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni-autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area II dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro del 25 novembre 1998, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 24 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 è incrementato, con decorrenza dal gennaio 2001, di un importo mensile lordo di € 187,99 (L. 364.000), per tredici mensilità.

3. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1º settembre 2001 è rideterminato in € 36.151,98 (L. 70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima mensilità; tale importo ricomprende:

a) il precedente trattamento tabellare di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999;

b) l'incremento economico derivante dal comma 2;

c) un ulteriore incremento mensile pari a € 137,89 (L. 267.000), per tredici mensilità;

d) il valore annuo dell'indennità integrativa speciale, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva;

e) da un importo annuo di € 3.356,97 (L. 6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti.

4. Successivamente all'applicazione del precedente comma 3, lettera *e)*, la determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione continua ad essere effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.

5. È confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

6. L'importo di cui alla lettera *e)* del comma 3 incrementa nuovamente le disponibilità del fondo di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente al 1º settembre 2001.

Art. 2.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.

2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nello stesso art. 1, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 3.

Tredicesima mensilità

1. Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità è pari:

a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 1, comma 3, e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;

b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;

c) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni, dell'importo derivante dall'applicazione del comma 2.

5. I ratei della tredicesima, ai sensi del comma 4, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non è dovuta al dirigente cessato dal servizio ai sensi dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 o a seguito dell'adozione nei suoi confronti degli atti previsti dall'art. 27, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996.

6. Per i periodi temporali durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

Art. 4.

Clausole di salvaguardia

1. Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, la contrattazione decentrata integrativa definisce criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico.

2. Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., all'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 l'elenco delle materie affidate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa è integrato come segue:

«*h)* criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico».

3. La disciplina del comma 1 non trova applicazione nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione complessiva negativa sull'espletamento del precedente incarico, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, e di passaggio del dirigente ad altro ente per effetto di trasferimento o delega di funzioni od attività.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, in alternativa alla garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il dirigente può avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 17 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.

Art. 5.

Congedi dei genitori

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.

2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 151/2001, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.

4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ente di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 6.

Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.

2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi;

b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

7. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, come integrato dall'art. 9 del presente C.C.N.L.

Art. 7.

Congedi per eventi e cause particolari

1. I dirigenti hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.

2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 18, comma 1, secondo alinea del C.C.N.L. del 10 aprile 1996; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente.

3. Resta confermata la disciplina delle assenze retribuite contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996.

Art. 8.

Compensi per ferie non godute

1. Il comma 11 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 è sostituito dal seguente:

«11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo».

2. Allo stesso art. 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:

«14. Nei casi di ferie non godute nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, l'entità del compenso sostitutivo da corrispondere al dirigente per ogni giornata è determinata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e l'eventuale maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996. Per il periodo antecedente alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3, sono prese a base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione di posizione in godimento;

15. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al comma 4, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie».

Art. 9.

Integrazione della disciplina delle assenze per malattia

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis.* In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della pre-

sente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera *a)*».

Art. 10.

Trattamento di trasferta

1. Il comma 12 dell'art. 35 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 è sostituito dal seguente:

«12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:

l'indennità di trasferta di cui al comma 2, lettera *a)*, è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 7;

i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.

Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile delle amministrazioni dello Stato».

Art. 11.

Previdenza complementare

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.).

Art. 12.

Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 27 febbraio 1997.

Art. 13.

Conciliazione ed arbitrato

1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell'art. 27, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli articoli 56, 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, sottoscritto in data 23 gennaio 2001.

2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 2 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli articoli 3 e 4 dello stesso contratto quadro.

3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.Q. del 31 gennaio 2001, e in tale sede l'amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.

4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

5. L'indennità supplementare di cui al comma 4 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

7 mensilità in corrispondenza del cinquantunesimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del cinquantesimo e cinquantaduesimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del quarantanovesimo e cinquantatreeesimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del quarantottesimo e cinquantaquattresimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del quarantasettesimo e cinquantacinquesimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del quarantaseiesimo e cinquantaseiesimo anno compiuto.

6. Nelle mensilità di cui ai commi 4 e 5 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente.

7. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 4 e 5.

8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del C.C.N.L. stipulato il 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.

Art. 14.

Tutela del dirigente in distacco sindacale

1. Al dirigente che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni compete:

a) lo stipendio tabellare;

b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

c) la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco;

d) il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, se attribuito;

e) la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal singolo ente.

Art. 15.

Conferma discipline precedenti

1. Nei confronti del personale dirigente degli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per

ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3, la nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la distinta voce della integrativa speciale.

Art. 16.

Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole del titolo IV del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo.

02A02408

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 3 in data 14 febbraio 2002 si è prorogato al 28 febbraio 2002 lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave.

Il documento sopracitato con la documentazione relativa è consultabile via Internet (www.adbve.it), sul bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino Alto-Adige.

02A02501

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Adozione del progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige

Si dà notizia che con deliberazione n. 1/2001 del 18 dicembre 2001 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha adottato il progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige ai sensi degli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365/2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

Chiunque, allo scopo di proporre eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 6-9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, può prendere visione della documentazione del progetto di piano come di seguito specificato.

Copie integrali del progetto di piano sono depositate presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la regione del Veneto (1. Direzione difesa del suolo e protezione civile - Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia / 2. Genio civile di Verona - piazzale Cadorna, 2 - Verona / 3. Genio civile di Vicenza - Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza), le province di Verona (Settore studi e ricerche - programmazione economica e pianificazione territoriale - via Garibaldi, 7 - Verona) e di Vicenza (Settore protezione civile - Palazzo Arnaldi - Contrà Santi Apostoli, 18 - Vicenza).

Presso le sedi dei comuni interessati per territorio, inoltre, sono depositati:

a) delibera del Comitato istituzionale n. 1/2001 del 18 dicembre 2001 di adozione del progetto di piano;

b) cartografia e documentazione tecnica di perimetrazione delle aree a rischio e delle aree di pericolosità idraulica individuate nell'ambito di ciascun territorio di interesse comunale;

c) norme di attuazione e prescrizioni di piano.

La documentazione sopra indicata è disponibile per la consultazione presso le sedi della regione del Veneto per il periodo di quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso.

Ciascun interessato può iscrivere le proprie osservazioni sul progetto di piano nel registro che, in ogni sede di consultazione situata nella regione del Veneto, sarà predisposto per l'annotazione delle richieste di visione e di copie degli atti.

Eventuali osservazioni potranno anche essere direttamente inoltrate alla regione del Veneto (Direzione difesa del suolo e protezione civile - Calle Priuli Cannaregio, 99 - Venezia) sia durante il periodo di consultazione sia entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza del periodo di consultazione.

La delibera di adozione del progetto di piano e le norme di attuazione e prescrizioni di piano sono messe a disposizione degli interessati sul sito web dell'Autorità di bacino dell'Adige all'indirizzo www.bacino-adige.it

02A02444

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651051/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 *

€ 0,77